



Dipartimento Territorio-Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio A.I.A.

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio
UFFICIO: A.I.A.
OGGETTO: D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., art. 29-ter – Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale
DITTA: Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. – Allevamento di Via Comunale per Paganica, Capitignano (AQ)
Sede impianto: Via Comunale per Paganica, Capitignano (AQ)
Attività svolta: Allevamento intensivo di suini.
Codice IPPC 6.6.b): “Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”.

IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. n. 31 del 01/10/2013, “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;
- la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento” che fissa, nell’Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D.Lgs. 59/07: approvazione modulistica”;
- la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della

Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica ed integrazione";

- la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante *"Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento": art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008"*;
- il D.M. 24/04/2008 inerente *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005"*;
- la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante *"DM del 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59". Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell'art 9 del DM 24 aprile 2008"*;
- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 5 della L.R. n. 64/97 che stabilisce i compiti dell'ARTA;
- la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante *"Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"* ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto *"Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.""*;
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni"*;
- la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: *"Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09"*;
- la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: *"D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e ss.mm.ii. - L.R. 19/12/07, n.45 e ss.mm.ii. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13"*;
- la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;
- Decreto Direttoriale n. 309 del 28/6/2023 recante *"Decreto direttoriale di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs.152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal "Coordinamento Emissioni"*;

PREMESSO che:

- la Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. con nota datata 21/04/2022 ed acquisita in atti al prot.n. RA/158344 del 22/04/2022, ha provveduto ad inoltrare istanza di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., trasmettendo la documentazione utile acquisita in atti ai prott. nn. RA/158344, RA/158349, RA/158355, RA/158361, RA/158370 e RA/158375 del 22/04/2022;
- che l'attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, punto 6.6.b) "Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)";
- con Giudizio n. 3591 del 20/01/2022 il CCR-VIA, in merito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., avente ad oggetto "Insediamento zootecnico esistente Capitignano", ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni ambientali: "[...]
 - Redigere ed inviare il PMA che dovrà essere coerente con il PMC approvato in A.I.A.;
 - L'Azienda dovrà effettuare almeno due campagne di misura di impatto olfattivo post operam presso i recettori, le cui modalità di effettuazione dovranno essere preventivamente approvate dal Distretto Arta di L'Aquila [...]";

DATO ATTO che con nota prot.n. RA/223793 del 09/06/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l., con indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona e in via telematica;

VISTE:

- la nota del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL1 prot.n. 11949/2022, in atti al prot.n. RA/250940 del 29/06/2022;
- la nota prot.n. RA/254843 del 30/06/2022, con cui si è differito il termine per la richiesta di integrazioni da parte degli Enti coinvolti come da richiesta pervenuta;
- la nota del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL1 prot.n. 125180/22, in atti al prot.n. RA/263246 del 07/07/2022;
- la nota DPD023 – Ufficio Direttiva Nitrati e Supporto Agrometeo prot.n. RA/265664 del 11/07/2022;
- la nota Comune di Capitignano prot.n. 4471 del 11/07/2022, in atti al prot.n. RA/265905 stessa data;
- la nota ARTA prot.n. 33498/2022, in atti al prot.n. RA/267353 del 12/07/2022;
- la nota prot.n. RA/274292 del 18/07/2022 con cui si è richiesto al Gestore di fornire la documentazione integrativa, nonché, considerato il sequestro preventivo dello stabilimento ex art. 321 C.P.P. del 10/05/2016, chiarimenti in merito allo stato delle attività di rimozione dei rifiuti presenti al momento del sequestro;
- le note prott. nn. RA/274535 del 18/07/2022, RA/275525 del 19/07/2022, RA/310010 e RA/310017 del 24/08/2022, le note con cui la Ditta ha riscontrato in merito alle integrazioni richieste;

PRESO ATTO:

- del parere prot.n. RA/383178 del 03/10/2022 (Allegato 1) con cui l'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo della Regione Abruzzo ha espresso, per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla DGR 314 del 31/05/2021, parere favorevole con prescrizioni;
- del parere prot.n. 0176682/22 del 04/10/2022 (Allegato 2), in atti al prot.n. RA/386560 stessa data, con cui il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp) della ASL1, "[...] facendo evidentemente salvi eventuali altri pareri attinenti le norme paesaggistiche, urbanistiche e di piano regolatore sulla realizzabilità di quanto richiesto e subordinandone, attesa la propria natura endoprocedimentale, la relativa validità ed efficacia [...]", ha espresso, per quanto di specifica ed esclusiva competenza, parere favorevole con prescrizioni);
- della nota prot.n. 6278 del 03-10-2022, acquisita in atti al prot.n. RA/381854 stessa data, (Allegato 3) con cui il Comune di Capitignano ha trasmesso le proprie determinazioni ai fini del rilascio dell'AIA ed, in particolare, rilevato quanto evidenziato ai punti 1 e 2 di seguito riportati: [...] - nell'elaborato denominato "A.7 _Inquadramento_urb_terr.pdf" al punto "1.1.1 Piano Regolatore Generale" viene localizzato il centro zootecnico in oggetto nel Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Capitignano in "Zona Agricola (E2)", ma nel Piano Regolatore Generale vigente, all'art. 30 "Insediamenti ammessi nelle zone agricole" viene testualmente riportato che: "Da tutte le zone agricole di qualunque tipo, sono comunque escluse le industrie nocive di prima e seconda classe ai sensi delle vigenti leggi sanitarie, nonché le industrie estrattive e le cave.". Da una verifica effettuata sull'Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, D.M. 05/09/1994, viene riportato nel punto "c) Attività Industriali" l'Allevamento di animali quale industria insalubre, pertanto si chiede di verificare la fattibilità di tale attività nella zona di P.R.G. indicata;
- nell'elaborato denominato: "C.1 _Planimetria AIA_SIA.Alf vengono sezionati in modo anomalo il "Locale di deposito" e "Rimessa attrezzi mezzi agricoli", inoltre non viene indicato il fiume, che si trova nella prossimità degli stessi. Pertanto si chiede di capire se tali locali vengano utilizzati e se gli stessi rispettino la distanza dal fiume come da normativa vigente. [...];
- della nota prot. n. RA/389477 del 05/10/2022 con cui, rilevato che dai richiamati pareri espressi sono emerse questioni particolarmente complesse, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica per il giorno 14/10/2022, come previsto dal co. 6 e dal co.2, lett. d) dell'art.14-bis della L. 241/90 e s.m.i.,
- del parere ARTA prot.n. 48523/2022, acquisito in atti al prot.n. RA/425322 del 14/10/2022 (Allegato 4), con cui l'Agenzia esprime, ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e s.m.i. e del co.6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, le proprie valutazioni tecniche relative agli aspetti ambientali;
- della pec inviata dal legale della Ditta, Avv. Tonino Cellini, in data 13/10/2022 ed acquisita in atti al prot.n. RA/425559 del 14/10/2022;
- della nota del Comune di Capitignano prot.n. 6558 del 14/10/2022, in atti al prot.n. RA/426010 stessa data, con cui il medesimo Comune "[...] chiede la sospensione dei termini procedurali di cui all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/06 – Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. al fine di valutare e individuare le iniziative più idonee alla corretta istruttoria [...];
- del verbale della CdS del 14/10/2022 (Allegato 5), trasmesso con nota prot. RA/469498 del 31/11/2022, con cui si era disposta "[...] la sospensione dei termini del procedimento per giorni 15, in attesa delle determinazioni del Comune di Capitignano in merito alla compatibilità

dell'attività con il PRG approvato nel 2013 e della documentazione aggiornata dal Gestore come da indicazioni di cui al parere ARTA prot.n. 48523/2022. [...]"

- la pec datata 18/10/2022, in atti al prot.n. RA/435709 del 20/10/2022, con cui il Gestore ha trasmesso aggiornamento del PMC, del Piano Gestione Odori e della Tabella di Confronto con le BATc;
- la pec del 25/10/2022, in atti al prot.n. 463524 del 26/10/2022, con cui il Gestore ha sollecitato la scrivente AC all'invio del verbale della CdS del 14/10/2022;
- la pec datata 04/11/2022, in atti al prot.n. RA/475829 del 07/11/2022, con cui il Gestore, a seguito della riunione del 28/10/2022 tenutasi per definire con i rappresentanti di ARTA le modalità di esecuzione del monitoraggio post operam dell'impatto olfattivo, ha trasmesso ulteriore aggiornamento del PMC e del Piano Gestione Odori, comprensivo di una proposta di piano di monitoraggio;
- la nota del Comune di Capitignano prot.n. 6940 del 31/10/2022, in atti al prot.n. RA/474508 del 04/11/2022, con cui il comune ha richiesto ulteriori 30gg al fine dell'adozione delle determinazioni di competenza;
- la nota prot.n. RA/483979 del 11/11/2022, con cui lo scrivente Servizio ha comunicato la ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi per rilascio dell'A.I.A., e ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. e fissato al 02/12/2022 la data della riunione;
- La nota del Comune di Capitignano prot.n. 7657 del 30/11/2022, acquisita in atti al prot.n. RA/512686 del 01/12/2022 (Allegato 6), con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, all'esito del parere legale richiesto dall'ente, comunica che *"[...] si conferma quanto rilevato con propria nota prot. 6278 del 03/10/2022, ovvero che nell' elaborato denominato "A.7 _Inquadramento_urb_terr.pdf" al punto "1.1.1 Piano Regolatore Generale" viene localizzato il centro zootecnico in oggetto in "Zona Agricola (E2)" del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Capitignano, ma nello stesso, all'art. 30 "Insediamenti ammessi nelle zone agricole" viene testualmente riportato che: "Da tutte le zone agricole di qualunque tipo, sono comunque escluse le industrie nocive di prima e seconda classe ai sensi delle vigenti leggi sanitarie, nonché le industrie estrattive e le cave." Da una verifica effettuata sull' Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, D.M. 05/09/1994, viene riportato nel punto "c) Attività Industriali" l'Allevamento di animali quale industria insalubre," pertanto si chiede di verificare la fattibilità di tale attività nella zona di P.R.G. indicata. [...]"*;
- la nota inviata dal Sindaco del Comune di Capitignano con prot.n. 7699 del 01/12/2022, acquisita in atti al prot.n. RA/513392 stessa data (Allegato 7), con la quale, ai sensi degli art. 216-217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL), il Sindaco medesimo, in qualità di autorità sanitaria locale, stabilisce le seguenti condizioni ai fini dell'esercizio dell'attività di allevamento di suini presso l'installazione della ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.: *"[...]Evidenziato che, da esperienza diretta sul territorio e raccogliendo gli animi della cittadinanza intera del Comune di Capitignano si è palesato che fin quando l'attività svolta dall' Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. si svolgeva con un numero limitato di capi (fino a 2000 capi), non sono stati riscontrati né problemi a livello odorigeno né di sversamenti di rifiuti nel territorio comunale i quali hanno causato negli anni non pochi danni alla salute pubblica. Pertanto alla luce di quanto sopra, si comunica che si ritiene necessario, al fine di tutelare la salute e igiene pubblica prescrivere alla Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S .r.l. lo svolgimento della propria attività con un numero massi di capi pari a 2.000 [...]"*

PRESO ATTO :

- del **Verbale della CdS del 02/12/2022**, trasmesso con nota prot. RA/518003 del 05/12/2022, ed in particolare che: *"[...] In merito alle integrazioni presentate dal Gestore, come richiesto nella CdS del 14/10/2022, ARTA ritiene che le stesso possono ritenersi esaustive per la parte relativa al controllo delle emissioni odorigene con le seguenti prescrizioni:*
 - 1. la cella frigorifera deve essere monitorata per assicurare la catena del freddo; 2. si deve prevedere almeno*
 - 2 monitoraggi anemometrici per la determinazione della portata di odore di ciascun capannone;*
 - 3. per le caratteristiche del modello di ricaduta si dovrà utilizzare un modello non stazionario secondo le indicazioni già espresse nel precedente parere ARTA;*
 - 4. in caso di necessità di utilizzo di IOMS le modalità di monitoraggio dovranno essere concordate con l'Agenzia. [...] Ai sensi dell'art 29 quater, comma 6, del D. lgs n 152/2006, (recante: "Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente"), il Comune ha reso il parere ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, positivo con la prescrizione dello "svolgimento della propria attività con un numero massi di capi pari a 2000 (duemila)". Poiché tale parere è vincolante e, quindi, non superabile in quanto manifestato dal Comune nella sua qualità di Autorità "preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità in via esclusiva", rispetto alla quale è precluso a questo Servizio quale Autorità competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, alcun potere di sindacabilità, anche perché la competenza del Comune espressa in virtù della normativa T.U.L.S. si colloca in un distinto livello, si propone l'adozione dell'AIA con la prescrizione vincolante e non superabile per le motivazioni richiamate dei 2000 capi, resa dal Comune ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 unitamente a tutte le altre prescrizioni/condizioni rese dagli enti con pareri e determinazioni acquisiti in conferenza dei Servizi [...];*
- dell'**Autorizzazione A.I.A. n° DPC025/332 del 23.12.2022** a favore della Società Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. per l'esercizio dell'impianto di allevamento suinicolo - esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte – 6.6.b) "Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)", che limita l'autorizzazione alla potenzialità massima "di 2.000 capi/ciclo, come da prescrizione resa nell'ambito del parere vincolante di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal Sindaco quale Autorità preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità in via esclusiva, che costituisce limite legale alla capacità produttiva";

EMERSO

- che la Società Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. ha presentato ricorso dinanzi al giudice amministrativo contro la REGIONE ABRUZZO e il Comune di Capitignano (AQ), per ottenere l'annullamento:
 - a) del provvedimento A.I.A. n° DPC025/332 del 23.12.2022 *soltanto nella parte in cui, nel rilasciare alla Società Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. la suddetta AIA, limita l'autorizzazione alla potenzialità massima "di 2.000 capi/ciclo, come da prescrizione resa nell'ambito del parere vincolante di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal Sindaco quale Autorità preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità in via esclusiva, che costituisce limite legale alla capacità produttiva";*

b) della nota del Sindaco del Comune di Capitignano Prot. n. 7699 del 01/12/2022, con la quale, ai sensi degli art. 216-217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Sindaco medesimo, in qualità di Autorità sanitaria locale, prescrive alla Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. *"lo svolgimento della propria attività con un numero massimo di capi pari a 2.000 (duemila) [...]"* per le motivazioni ivi espresse;

c) ed in particolare del Verbale della Conferenza di Servizi del 02.12.2022 *per quanto*, nel concludere la Conferenza di Servizi con parere favorevole al rilascio dell'AIA, pone la prescrizione vincolante e non superabile per le motivazioni richiamate dei 2000 capi, resa dal Comune ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

- **che il giudizio si è concluso con la Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023 - R.G. n. 82/2023**, che ha annullato i seguenti atti:

- ✓ il Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 02/12/2022, nei limiti dell'interesse della società ricorrente;

- ✓ l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/332 del 23/12/2022;

nei sensi e nei limiti delle seguenti motivazioni:

"[...] 3.1. Nel verbale del – OMISSIS (n.d.r. del 02/12/2023), (conclusivo della Conferenza di servizi, l'amministrazione procedente ha definito il parere del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio 2/4 decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come vincolante ed insindacabile ed ha perciò ritenuto di conformarsi de plano. 3.2. L'articolo 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante l'utilizzo della congiunzione "nonché", pone sul medesimo piano le prescrizioni relative alle emissioni insalubri, siano esse provenienti dal sindaco, quale autorità preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità, o dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. L'articolo 29-quater, comma 6, non attribuisce pertanto al sindaco né un potere di veto né una posizione di supremazia rispetto alle altre amministrazioni coinvolte nella tutela degli interessi ambientali ma, rinviando alla disciplina generale contenuta negli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli attribuisce, al pari di tutte le amministrazioni portatrici di interessi qualificati, il potere di esprimere un dissenso espresso e adeguatamente motivato. Il comma 7 del medesimo articolo attribuisce altresì al sindaco, in caso di sopravvenienze, il potere di proporre modificazioni all'autorizzazione ambientale integrata già rilasciata, mediante un procedimento di riesame, da svolgersi sempre con le modalità di cui all'articolo 29-quater e dunque mediante la convocazione della conferenza di servizi. La norma impone all'amministrazione procedente di acquisire i pareri obbligatori del sindaco e dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente ma nulla afferma in relazione alla loro vincolatività. 3.3 La rilevanza degli interessi coinvolti nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, quali l'impatto ambientale dell'impianto produttivo da un lato e la libertà di iniziativa economica dall'altro, richiede piuttosto di effettuare un'attenta comparazione dei pareri resi dalle diverse amministrazioni e di procedere alla composizione dei predetti interessi, secondo le modalità contemplate dall'articolo 29-quater, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia disponendo le eventuali integrazioni documentali e gli approfondimenti istruttori necessari a valutare la "applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive". 3.4 A fronte delle motivazioni che il Comune di Capitignano ha posto alla base della prescrizione limitativa dell'attività produttiva a non più di 2.000 capi, l'amministrazione procedente avrebbe perciò dovuto disporre approfondimenti documentali e tecnici, da delegare eventualmente al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente o all'ARTA Abruzzo, per verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte a prevenire i rischi di immissioni odorigene e di sversamento dei rifiuti, i quali non possono essere ragionevolmente desunti né dall'attività produttiva svolta in precedenza dalla medesima impresa, specialmente ove, come nel caso di specie, sia trascorso un considerevole lasso di tempo dalla sua cessazione (l'attività di allevamento dei suini risulta cessata dal 2016) né tantomeno dagli «umori» della popolazione, che non sono stati neppure

documentati ma semplicemente affermati. 3.5. L'autorizzazione integrata ambientale n. –OMIS-SIS (n.d.r. provvedimento n. DPC025/332 del 23/12/2023) –, adottata dalla Regione Abruzzo sulla scorta del verbale conclusivo della conferenza di servizi del –OMISSIS (n.d.r. del 02/12/2023), - risulta dunque viziata da un evidente difetto di istruttoria, con conseguente annullamento dei predetti atti di natura provvedi mentale[...]”.

ordinando alla Regione Abruzzo:

“4- in qualità di amministrazione procedente al rilascio dell' autorizzazione integrata ambientale, di disporre i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali al fine di verificare l' applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte prevenire i rischi per la salute collettiva determinati dall' attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell' attività decritta nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società ricorrente [...]”;

DATO ATTO:

- che con nota prot.n. RA/517288 del 22/12/2023, in ottemperanza alla richiamata Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023, si è convocata nuova seduta della Conferenza dei Servizi in data 23/01/2024, dando atto che nel frattempo era intervenuta la comunicazione del 31/10/2023, acquisita in atti al prot.n. RA/444995 stessa data, con cui si comunicava la variazione di titolarità del gestore dell'impianto AIA, individuato nel sig. Agostino Napolitano;
- che la richiamata Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023 non è stata impugnata;

RICHIAMATI:

- il Verbale della CdS del 23/01/2024, trasmesso con nota prot.n. RA/39823 del 31/01/2024 (Allegato 8), con cui si stabiliva “[...] la sospensione dei lavori in attesa delle integrazioni del Gestore che dovranno pervenire entro il 31/01/2024. La data della nuova conferenza è fissata al 02/02/ 2024. Entro il 01/02/2024 gli Enti interessati sono tenuti a comunicare il nominativo dei partecipanti alla CdS, o in alternativa, a far pervenire via pec le proprie determinazioni, con specifico riferimento a quanto introdotto a seguito del giudizio TAR n. 498/2023 del 08/11/2023 e del Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309. [...]”
- la peo della ASL1 datata 23/01/2024, acquisita in atti con prot.n. RA/ 43102 del 02/02/2024, che esprime quanto segue: “[...]considerato che la sentenza TAR ha fatto salvi alcuni pareri, tra cui quello espresso dallo scrivente Servizio in data 04/10/22 (prot.0176682/22), si conferma il parere SIESP-ASL 01 Abruzzo, a suo tempo trasmesso. [...]”
- la revisione del Piano di Gestione degli Odori trasmessa dalla Ditta in data 26/01/2024 ed acquisita in atti al prot.n. RA/33053 stessa data;
- la determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024, acquisito con peo del 31/01/2024 ed assunto in atti al prot.n. RA/43114 del 02/02/2024 (Allegato 9),

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 02/02/2024 (Allegato 10), come da relativo Verbale (Allegato 10) sottoscritto da tutti i partecipanti e trasmesso con nota prot.n. RA/97289 del 05/03/2024, con cui è stabilito quanto di seguito riassunto: “[...] La Conferenza dei Servizi prende atto della seguente documentazione pervenuta in linea a quanto richiesto nella seduta precedente del 23/01/2024;

- *Revisione del Piano di Gestione degli Odori, trasmessa dalla Ditta in data 26/01/2024 a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi, ed acquisita agli atti regionali al prot.n. RA/33053 in pari data;*
- *Determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024, acquisito con peo del 31/01/2024 ed assunto in atti al prot.n. RA/43114 del 02/02/2024;*

[...] in ordine alle osservazioni sollevate dal vicesindaco del Comune di Capitignano sul dimensionamento dell'allevamento, osserva che il TAR Abruzzo AQ con la Sentenza n. 498/2023 del 08/11/2023, in particolare al punto 3.4, non indica in capo alla Regione l'onere del dimensionamento dell'allevamento, ma soltanto di disporre " ... 3.4 A fronte delle motivazioni che il Comune di Capitignano ha posto alla base della prescrizione limitativa dell'attività produttiva a non più di 2.000 capi" approfondimenti documentali e tecnici, da delegare eventualmente al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente o all' ARTA Abruzzo, per verificare l' applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte a prevenire i rischi di immissioni odorigene e di sversamento dei rifiuti.

[...] in riferimento alla assenza, all'odierna seduta, dell'ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, regolarmente convocata come verificato all'apertura degli odierni lavori, fa presente che la ASL1 con peo del 23/01/2023, acquisita in atti con prot.n. RA/ 43102 del 02/02/2024, acquisita all'odierna seduta, in particolare esprime quanto segue: "considerato che la sentenza TAR ha fatto salvi alcuni pareri, tra cui quello espresso dallo scrivente Servizio in data 04/10/22 (prot.0176682/22), si conferma il parere SIESP-ASL 01 Abruzzo, a suo tempo trasmesso." [...] ulteriormente osserva che l'ASL1 è stata pienamente edotta dei documenti quali la Revisione del Piano di Gestione degli Odori, e della Determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024, anche ad essa già trasmesse in vista dell'odierna seduta, e, pertanto la mancata presenza dell'ASL1, regolarmente invitata e pienamente edotta della documentazione soprarichiamata, per le regole vigenti per le procedure Conferenza di Servizi art 14 e ss. della L. n 241/1990, viene a configurare silenzio assenso su detta documentazione.

[...] i rappresentanti dell'Arta Abruzzo che esprimono quanto segue:

- si ricorda come la vigente normativa (titolo III bis parte II del D. Lgs. 152/06) pone in capo al Gestore di una installazione soggetta ad AIA, l'obbligo di applicare le Migliori Tecniche Disponibili definite a livello comunitario, che per gli allevamenti intensivi sono contenute nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che contengono, fra le altre, anche le azioni per minimizzare l'impatto odorigeno;*
- si ricorda che durante la precedente gestione dell'attività sono emerse diverse problematiche;*
- per tale ragione nell'AIA si ritiene, pertanto, necessario porre la massima attenzione alle azioni che l'azienda deve attuare prima della messa in esercizio per la piena applicazione delle BAT conclusions ed alle azioni di monitoraggio che deve effettuare post operam, sotto la supervisione dell'ARTA. I rappresentanti dell'Arta Abruzzo fanno presente che, con l'emanazione da parte del MASE degli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", è ora possibile indicare nell'Autorizzazione i valori di accettabilità dell'impatto odorigeno presso i ricettori, nonché le modalità tecniche operative con cui tali valori devono essere verificati. Gli Indirizzi definiscono inoltre le modalità con cui devono essere gestite eventuali criticità relative all'impatto odorigeno in corso di esercizio, che possono portare al riesame dell'AIA. L'Arta Abruzzo ha pertanto richiesto, nella precedente seduta del 23/01/2024, che l'azienda adeguasse il Piano di Gestione degli Odori agli "Indirizzi".*

I rappresentanti dell'Arta Abruzzo confermano che l'Azienda ha dato seguito a quanto richiesto. Entrambi i rappresentanti Arta Abruzzo, pertanto, rappresentano all'Autorità Competente che occorre aggiornare l'AIA, imponendo l'obbligo per l'azienda di applicare il Piano di Gestione degli Odori revisionato e di rispettare i valori soglia di accettabilità presso i ricettori, chiarendo che, qualora durante l'esercizio emergessero criticità relative all'impatto olfattivo, dovranno essere attuate le azioni previste negli "Indirizzi" che possono portare anche al riesame dell'AIA, se risulterà necessario.

[...] Autorità Competente AIA, osserva che alla luce della nuova documentazione e pareri acquisiti finalizzati all'approfondimento così come indicato nella Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023 – RG n 82/23 (in particolare al punto 3.4), emerge come superata la prescrizione limitativa dell'attività produttiva a non più di 2.000 capi, resa dal Sindaco del Comune di Capitignano con il parere Prot.n. 7699 del 01/12/2022, riconfermato con la Determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024. [...] nell'AIA che verrà rilasciata, comunque, verranno mantenute anche quelle prescrizioni già contenute nella precedente AIA, che non costituiscono oggetto di revisione della sentenza TAR Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023 – RG n 82/23, ovvero che l'attività potrà essere messa in esercizio solo dopo che la Ditta avrà ottemperato a:

- 1. alla rimozione di tutti i rifiuti ad oggi presenti nelle vasche, classificati con codice EER 16 10 02. Si evidenzia che la presente determinazione non autorizza alcuna operazione di smaltimento e/o di recupero e/o di trattamento di rifiuti, e che, pertanto, prima della rimozione dei rifiuti presenti nelle vasche il Gestore dovrà preventivamente ottenere le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Enti Competenti in materia;*
- 2. una volta concluse le operazioni di svuotamento delle vasche di stoccaggio dei liquami dai rifiuti attualmente presenti e prima di ricominciare l'attività di allevamento suinicolo, la Ditta, alla presenza della competente Struttura di ARTA Abruzzo, dovrà verificare l'integrità della membrana impermeabilizzante in pvc termosaldato che ricopre la superficie interna ed il margine superiore delle vasche e dovrà accertare il loro volume reale, provvedendo a realizzare gli eventuali interventi di adeguamento volumetrico nel caso in cui esse non dovessero risultare sufficienti a contenere il liquame prodotto in almeno 120 giorni di attività dell'allevamento;*
- 3. una volta concluse le operazioni di svuotamento delle vasche di stoccaggio dei liquami dai rifiuti attualmente presenti e prima di ricominciare l'attività di allevamento suinicolo, la Ditta dovrà provvedere alla realizzazione del fosso perimetrale di guardia che limiti le eventuali dispersioni dei liquami nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico, nonché ad installare un misuratore di livello ad ultrasuoni con modulo GSM integrato che dovrà attivarsi al raggiungimento di un franco di 50 cm dal bordo vasca;*
- 4. ad effettuare le operazioni di verifica e manutenzione previste per gli impianti tecnologici dal PMC;*
- 5. verificare la possibile presenza di coperture in amianto, e se del caso, ottemperare ai relativi obblighi di legge, comunicando anche all'AC e ad ARTA le azioni poste in essere*
- 6. verificare l'integrità delle coperture dei capannoni e, se del caso, effettuare i necessari interventi di manutenzione ottenendo le relative autorizzazioni/nulla osta dagli Enti competenti;*
- 7. predisporre ed implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle BAT;*
- 8. a relazione all'AC e ARTA sugli adempimenti di cui ai punti precedenti, con almeno 30gg di anticipo sulla data prevista per le operazioni di rinstallo, ed attendere il nulla osta dall'AC.*

[...] richiama anche l'articolo 29-quater, comma 7, del D. Lgs n 152/2006 che attribuisce al Sindaco, in caso di sopravvenienze, il potere di proporre modificazioni all'autorizzazione ambientale integrata già rilasciata, mediante un procedimento di riesame, da svolgersi sempre con le modalità di cui all'articolo 29-quater del medesimo Decreto legislativo, come espressamente anche indicato dal TAR Abruzzo AQ con la sentenza n 498/2023 del 08/11/2023 RG n 82/2023.

[...] A questo punto, all'esito dei lavori della Conferenza per l'esecuzione della Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023, valutate le specifiche risultanze emerse e che soltanto il Comune di Capitignano con la Determinazione prot.n. 685 del 31/01/2024 ha riconfermato il parere Prot.n. 7699 del 01/12/2022, sulla base delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza si conclude positivamente per il rilascio dell'AIA con capacità massima produttiva di 4380 capi/ciclo a tutte le condizioni e prescrizioni acquisite nella documentazione sopra richiamata. [...]"

RILEVATO che:

- in data 18/07/2022, con pec acquisita in atti al prot.n. RA/0274535 stessa data, il Gestore ha presentato presso il competente Servizio Gestione Rifiuti – DPC026, a seguito della richiesta di chiarimenti sullo stato di avanzamento delle attività di rimozione dei rifiuti presenti nell'allevamento al momento del sequestro, specifica e distinta *"[...] istanza autorizzazione per il recupero "una tantum" in r10 di rifiuto speciale liquido non pericoloso art.208 e seqq. TUA. [...]"*
- in data 03/11/2022, con pec acquisita in atti al prot.n. RA/473654 stessa data, il Gestore ha richiesto al Competente Servizio Valutazioni Ambientali di verificare l'eventuale necessità di integrare la documentazione di cui al giudizio CCR-VIA n.3591 del 20/01/2022 *"[...] per quanto attiene la movimentazione dei rifiuti e lo svuotamento delle vasche, essendo tali attività propedeutiche ed essenziali ai fini della successiva utilizzazione delle vasche stesse, e quindi ai fini della possibilità del gestore di esercire l'attività IPPC [...]"*;
- con nota prot.n. RA/473654 del 03/11/2022 *"[...] Il CCR-VIA demanda al Competente Servizio Regionale al rilascio dell'autorizzazione ex. Art. 208 le valutazioni di merito sulla congruità dell'attività di recupero richiesta (R10) rispetto a quanto disposto dalla citata sentenza. [...]"*
- il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, con provvedimento DPC026/06 del 16/01/2023, trasmesso con nota prot.n. RA/15425 del 16/01/2023, ha stabilito *"[...] l'improcedibilità dell'istanza presentata dall'AZIENDA AGRICOLA MAZZAFERRI Ulisse S.r.l. ai sensi del D.lgs. n° 152/2006, art. 208 e della L.R. n° 45/2007, art. 45 di autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di Capitignano (AQ) in Via Comunale per Paganica s.n.c. [...] invitando l'AZIENDA AGRICOLA MAZZAFERRI Ulisse S.r.l. ad effettuare lo smaltimento del rifiuto presso impianti autorizzati[...]"*;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 14 bis comma 4 L. 241/1990, che, in particolare, stabilisce che la mancata comunicazione delle determinazioni delle Amministrazioni e dei Settori invitati alla conferenza dei Servizi che non hanno partecipato, equivale ad assenso senza condizioni;

RIBADITO quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 7, come espressamente indicato anche dalla Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023: *"[...] Il comma 7 del medesimo articolo attribuisce altresì al sindaco, in caso di sopravvenienze, il potere di proporre modificazioni all'autorizzazione ambientale integrata già rilasciata, mediante un procedimento di riesame, da svolgersi sempre con le modalità di cui all'articolo 29-quater e dunque mediante la convocazione della conferenza di servizi. [...]"*;

CONSIDERATO che il Gestore, con nota acquisita in atti al prot.n. RA/524374 del 12/12/2022, ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, di cui al D.M. 24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009, al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011;

PRESO ATTO della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000, artt. 3 c. 2, 46 e 47, con cui l'amministratore unico della società attesta l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art 10 della Legge n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, acquisita in atti al prot.n. RA/94313 del 04/03/2024;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare, a seguito di Riesame con valenza di rinnovo, alla Ditta **Società Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.** (di seguito denominata Gestore), con sede legale ed operativa in Via Comunale per Paganica, snc – Capitignano (AQ), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di allevamento suinicolo

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

6.6.b) "Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)" con una potenzialità massima autorizzata di 4.380 capi/ciclo.

Fermo restando il limite alla capacità produttiva autorizzata, il Gestore è tenuto a rispettare anche il limite di capienza dei singoli capannoni, come indicato nella seguente tabella:

N° capannone	Specie allevata	Categoria allevata	Limite Posti	n. cicli/anno
Capannone 1	Suini	Suini di ingrasso	1350 *	1,7
Capannone 2			1350 *	1,7
Capannone 3			1125 *	1,7
Capannone 4			555 *	1,7

ART. 2

AVVIO DELL'ATTIVITA'

Prima dell'avvio dell'attività e delle conseguenti operazioni di rinstallo dei suini, in Gestore è tenuto:

- alla rimozione di tutti i rifiuti ad oggi presenti nelle vasche, classificati con codice EER 16 10 02. Si evidenzia che la presente determinazione non autorizza alcuna operazione di smaltimento e/o di recupero e/o di trattamento di rifiuti, e che, pertanto, prima della rimozione dei rifiuti presenti nelle vasche il Gestore dovrà preventivamente ottenere le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta da pare degli Enti Competenti in materia;**
- una volta concluse le operazioni di svuotamento delle vasche di stoccaggio dei liquami dai rifiuti attualmente presenti e prima di ricominciare l'attività di allevamento suinicolo, la Ditta, alla presenza della competente Struttura di ARTA Abruzzo, dovrà verificare l'integrità della membrana impermeabilizzante in pvc termosaldato che ricopre la superficie interna ed il margine superiore delle vasche e dovrà accertare il loro volume reale, provvedendo a realizzare gli eventuali interventi di adeguamento volumetrico nel caso in cui esse non dovessero risultare sufficienti a contenere il liquame prodotto in almeno 120 giorni di attività dell'allevamento;
- una volta concluse le operazioni di svuotamento delle vasche di stoccaggio dei liquami dai rifiuti attualmente presenti e prima di ricominciare l'attività di allevamento suinicolo, la Ditta dovrà provvedere alla realizzazione del fosso perimetrale di guardia che limiti le eventuali dispersioni dei liquami nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico, nonché ad installare un misuratore di livello ad ultrasuoni con modulo GSM integrato che dovrà attivarsi al raggiungimento di un franco di 50 cm dal bordo vasca;
- ad effettuare le operazioni di verifica e manutenzione previste per gli impianti tecnologici dal PMC;

- e) verificare la possibile presenza di coperture in amianto, e se del caso, ottemperare ai relativi obblighi di legge, comunicando anche all'AC e ad ARTA le azioni poste in essere
- f) verificare l'integrità delle coperture dei capannoni e, se del caso, effettuare i necessari interventi di manutenzione ottenendo le relative autorizzazioni/nulla osta dagli Enti competenti;
- g) predisporre ed implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle BAT;
- h) a relazione all'AC e ARTA sugli adempimenti di cui ai punti precedenti, con almeno 30gg di anticipo sulla data prevista per le operazioni di rinstallo, ed attendere il nulla osta dall'AC.

ART.3

Ai sensi dell'art. 29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 10 (dieci) anni dal presente provvedimento.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art. 29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art. 29-octies, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza, tenendo conto dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT.

ART. 4

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 5

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 6

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Planimetria di riferimento: "*Planimetria Stato di Fatto*", datato 28/07/2022 (in atti al prot.n. RA/310017 del 24/08/2022) – **Allegato 11 al presente Provvedimento.**

I valori limite di emissione fissati nel seguente *Quadro Riassuntivo delle Emissioni in Atmosfera* (acquisto in atti al prot.n. RA/310017 del 24/08/2022) rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI								08/08/2022			
IMPIANTO: Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse Srl, via Comunale per Paguica, 67014 CAPTIGNANO (AQ)								ALLEGATO QRE V 01			
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata (mc/h a 0°C e 0,101 Mpa)	Durata emissioni (h/giorno)	Frequenza emissioni nelle 24 h	Temperatura (°C)	Tipo di sostanze inquinanti emesse	Concentrazione max. dell'inquinante in emissione (mg/mc a 0°C e 0,101 Mpa)	Flusso di massa orario MAX (Kg/h)	Flusso di massa orario medio* (Kg/h)	Flusso di massa annuo* (Kg/anno)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)
E1	CAPANNONE ALLEVAMENTO 1	variabile (ventilazione naturale)	24	24	variabile in funzione della temperatura ambiente	NH3	Emissioni non convogliate e tecnicamente non convogliabili				5,1
			discontinuo	discontinuo	>10°C e <30°C	CH4					
			discontinuo	discontinuo	variabile in funzione della temperatura ambiente	Polveri					
E2	CAPANNONE ALLEVAMENTO 2	variabile (ventilazione naturale)	24	24	variabile in funzione della temperatura ambiente	NH3	Emissioni non convogliate e tecnicamente non convogliabili				5,1
			discontinuo	discontinuo	>10°C e <30°C	CH4					
			discontinuo	discontinuo	variabile in funzione della temperatura ambiente	Polveri					
E3	CAPANNONE ALLEVAMENTO 3	variabile (ventilazione naturale)	24	24	variabile in funzione della temperatura ambiente	NH3	Emissioni non convogliate e tecnicamente non convogliabili				5,1
			discontinuo	discontinuo	>10°C e <30°C	CH4					
			discontinuo	discontinuo	variabile in funzione della temperatura ambiente	Polveri					
E4	CAPANNONE ALLEVAMENTO 4	variabile (ventilazione naturale)	24	24	variabile in funzione della temperatura ambiente	NH3	Emissioni non convogliate e tecnicamente non convogliabili				5,1
			discontinuo	discontinuo	>10°C e <30°C	CH4					
			discontinuo	discontinuo	variabile in funzione della temperatura ambiente	Polveri					
E5	Gruppo elettrogeno di emergenza con motore a combustione interna alimentato a gasolio	n.d.	all'occorrenza in caso di emergenza	all'occorrenza in caso di emergenza		Impianto in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m. in quanto indicato alla lettera bb).					1,5
E6	Silos stoccaggio mangime		Emissione diffusa non convogliata			Emissione scarsamente rilevante di cui all'art. 272, comma 1, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m. in quanto indicato alla lettera m) Parte I dell'Allegato IV alla parte V dello stesso D.Lgs. Silos per i materiali vegetali					6,5
E7	Silos stoccaggio mangime		Emissione diffusa non convogliata			Emissione scarsamente rilevante di cui all'art. 272, comma 1, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m. in quanto indicato alla lettera m) Parte I dell'Allegato IV alla parte V dello stesso D.Lgs. Silos per i materiali vegetali					6,5
E8	Silos stoccaggio mangime		Emissione diffusa non convogliata			Emissione scarsamente rilevante di cui all'art. 272, comma 1, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m. in quanto indicato alla lettera m) Parte I dell'Allegato IV alla parte V dello stesso D.Lgs. Silos per i materiali vegetali					6,5
E9	Silos stoccaggio mangime		Emissione diffusa non convogliata			Emissione scarsamente rilevante di cui all'art. 272, comma 1, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m. in quanto indicato alla lettera m) Parte I dell'Allegato IV alla parte V dello stesso D.Lgs. Silos per i materiali vegetali					6,5
E10	Silos stoccaggio mangime		Emissione diffusa non convogliata			Emissione scarsamente rilevante di cui all'art. 272, comma 1, Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m. in quanto indicato alla lettera m) Parte I dell'Allegato IV alla parte V dello stesso D.Lgs. Silos per i materiali vegetali					6,5

Prescrizioni:

- La Ditta dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse di polveri adottando modalità gestionali in linea con l'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, in particolare con quanto stabilito ai punti 3.4 e 3.7;
- L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.

ART. 7

SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

Planimetria di riferimento: *"Planimetria Stato di Fatto"*, datato 28/07/2022 (in atti al prot.n. RA/310017 del 24/08/2022) – **Allegato 11 al presente Provvedimento.**

Per quanto attiene alle acque meteoriche, la Società ha dichiarato che *"[...] L'insediamento non è soggetto alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia in quanto la tipologia di attività svolta nell'impianto non è espressamente individuata tra le attività soggette all'art.17 della suddetta L.R. 31/2010 sottoposte alla verifica di cui all'art.18 della stessa legge [...]"*.

I reflui domestici provenienti dai servizi igienici dei dipendenti confluiscono in una vasca in cls a tenuta di dimensioni di 3 mc il cui contenuto viene ritirato e smaltito periodicamente da ditte specializzate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il lavaggio dei ricoveri e delle attrezzature viene effettuato mediante idropulitrice ad alta pressione. Successivamente al lavaggio si effettua la sanificazione delle pareti verticali e del piano di stabulazione mediante la nebulizzazione di soluzione detergente. Le suddette acque di lavaggio sono convogliate nelle fosse di raccolta dei liquami sottostanti il piano di stabulazione. In totale si utilizzano circa 500 mc all'anno

La Società ha dichiarato che non intende effettuare lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento.

Approvvigionamento idrico

Prescrizioni:

- a) Il Gestore è tenuto a comunicare, entro 12 mesi dal presente provvedimento e comunque prima del rinstallo degli animali, gli estremi di autorizzazione/concessione dei pozzi di approvvigionamento idrico ovvero a definire modalità alternative di approvvigionamento atteso che, nelle more dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, è di fatto preclusa la possibilità di utilizzare suddetti pozzi.

Acque di lavaggio

Prescrizioni:

- b) Le acque di lavaggio dei capannoni, se contenenti soluzioni pericolose, non possono essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'Azienda dovrà gestire come rifiuto gli effluenti, comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;
- c) La vasca di raccolta delle acque di lavaggio dovrà essere periodicamente, con cadenza almeno annuale, sottoposta a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere opportunamente registrati. La semplice verifica del livello non costituisce verifica idonea per valutare l'integrità delle vasche.

Gestione degli effluenti

Prescrizioni:

- d) In conformità a quanto previsto dal D.M. 25/02/2016 e dalla D.G.R. n. 314 del 31/05/2021 e s.m.i., il Gestore dovrà dare apposita comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, anche in qualità di solo produttore, dando evidenza, qualora ricorra, anche della tracciabilità della cessione a terzi;
- e) in conformità con quanto previsto dalla Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., una volta ripresa l'attività di allevamento suinicolo le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici potranno essere assimilate ai liquami, tuttavia se contengono soluzioni pericolose non potranno essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'azienda dovrà gestire gli effluenti come rifiuto, ivi comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;
- f) in conformità con quanto previsto all'art. 5 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., dovrà essere data apposita comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici come produttore e/o utilizzatore, dando evidenza, qualora ricorra, anche della tracciabilità della cessione a terzi;
- g) qualora la Ditta abbia terreni in conduzione sui quali effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti, il Gestore dovrà adempiere agli obblighi del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui all'art. 8 della Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, approvata con DGR 314/2021 e s.m.i., a partire dalla prima campagna agraria successiva al rilascio dell'autorizzazione;
- h) a corredo del report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a terzi dei liquami e inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all'Ufficio regionale competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo.
- i) il Gestore dovrà adempiere agli obblighi di detenzione presso l'allevamento del "registro delle utilizzazioni" così come previsto dalla DGR n. 314 del 31/05/2021, come modificata dalla DGR n. 294 del 10/05/2022;

- j) Il tempo effettivo di stazionamento del liquame nelle fosse dovrà essere in linea con la previsione della tecnica di stabulazione applicata BAT 30.a.1. che ne impone lo svuotamento frequente. Al fine di consentire un corretto svuotamento a depressione, le fosse saranno svuotate dopo che il liquame avrà raggiunto un livello di circa 30 cm di liquame e quindi con una frequenza di 10 gg., salvo diverse disposizioni da parte di ASL.
- k) atteso che l'utilizzazione della vasca non coperta è autorizzata solo in condizioni diverse dal normale esercizio, le operazioni di pulizia della vasca coperta dovranno essere organizzate con modalità e tempistiche tali da non dover ricorrere all'utilizzo della vasca scoperta;
- l) qualora l'azienda intenda effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti di stalla, anche cedendo l'effluente a terzi, dovrà presentare apposita istanza di modifica dell'AIA e verificando anche la necessità di esperire le procedure ambientali;
- m) prima di ogni ristallo, il Gestore è tenuto ad acquisire e conservare evidenza (contratti, accordi scritti, evidenza della disponibilità di suoli per l'utilizzo ecc), a disposizione degli organi di controllo, della certezza dell'utilizzo legittimo previsto per tutto l'effluente di stalla prodotto sia nel caso di utilizzo in impianti di produzione biogas sia in caso di utilizzo agronomico, anche da parte di terzi.
- n) qualora non sia possibile, per cause diverse dal normale esercizio, allontanare gli effluenti con la frequenza prevista, il Gestore è tenuto ad informare immediatamente l'A.C. ed il Distretto ARTA, individuando i tempi di ripristino delle normali condizioni di esercizio e le misure di mitigazione degli odori che verranno attuate;
- o) qualora la vasca scoperta venisse utilizzata in modo non eccezionale e/o contribuisse al superamento dei limiti di accettabilità delle immissioni odorigene, il Gestore dovrà procedere alla sua copertura con tempistica da definire con l'AC,
- p) il raggiungimento di un livello di franco dei liquami detenuti, stabilito il 50 cm dal bordo vasca, dovrà essere segnalato da un misuratore di livello ad ultrasuoni con modulo GSM che provvederà ad inviare SMS di segnalazione alle maestranze incaricate di gestire gli stoccaggi liquami. In alternativa alla comunicazione del superamento del livello di guardia all'ARTA ed all'A.C. la Ditta è tenuta alla registrazione degli aventi di allarme su supporto cartaceo e compilazione di una apposita carta di controllo dell'andamento dei livelli di vasca con frequenza mensile.

ART. 8

RIFIUTI

Planimetria di riferimento: "*Planimetria Stato di Fatto*", datato 28/07/2022 (in atti al prot.n. RA/310017 del 24/08/2022) – **Allegato 11 al presente Provvedimento.**

Il Gestore dichiara di non effettuare operazioni di smaltimento e/o di recupero all'interno del sito produttivo e di detenere i rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, lettera bb), del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

- L'area identificata come G1 è riferita al vano tecnico in testa al capannone n.2. di mq 30 in cui è ubicato il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dalle attività relative al ciclo produttivo (rifiuti sanitari e imballaggi). I rifiuti sono tenuti separati per CER e identificati da appositi cartelli che riportano il CER e la denominazione del rifiuto. Il locale è chiuso e provvisto di pavimentazione in CLS.
- L'area identificata come G2 è riferita al locale officina/deposito di mq 6 come indicato in planimetria. Nel locale è ubicato il deposito temporaneo del rifiuto 130205* (Olii minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati). I rifiuti sono contenuti in fusti posti su vasca di contenimento liquidi in acciaio zincata munita di griglia. L'area è dotata di pavimento in CLS, cordolo e pozzetto di raccolta esterno.

Nella seguente tabella sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall'Azienda e le loro modalità di stoccaggio:

Sezione H.1.2.2 Produzione di rifiuti								
Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta		Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
				quantità	u.m.			
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Ciclo produttivo	solido	1,5	kg	G1	Contenitori locale coperto	D15
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Ciclo produttivo	solido	10	kg		Contenitori locale coperto	D15
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Ciclo produttivo	solido	7	kg		Contenitori locale coperto	R 13 - R3
150106	Imballaggi in materiali misti	Ciclo produttivo	solido	70	kg		Contenitori locale coperto	R 13 - R3
130205*	Olii minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	Manutenzione	liquido	20	kg	G2	Fusti	D15
200304	Fanghi dalle fosse settiche	Servizi igienici	solido/liquido	n.d.		/	/	D8

Prescrizioni:

- I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in aree coperte e cordolate, in bacini di contenimento; tale disposizione trova applicazione anche per i rifiuti liquidi non pericolosi;
- Per il deposito temporaneo del rifiuto EER 150106 il Gestore dovrà utilizzare cassoni chiusi o alternativamente un telo impermeabile a copertura dell'area;
- Le vasche di raccolta in cls dei rifiuti dovranno essere periodicamente (con cadenza almeno annuale) sottoposte a verifica finalizzata a garantire tenuta ed integrità. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere opportunamente registrati;
- In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il EER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale.

ART. 9

ACQUE SOTTERRANEE E STATO DEL SITO

Prescrizioni:

- Entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, e comunque prima del rinstallo degli animali, il Gestore dovrà produrre l'aggiornamento della superficie piezometrica mediante un nuovo rilievo piezometrico, utilizzando tutti i piezometri presenti ed il pozzo, se idoneo. I dati di soggiacenza dovranno essere forniti convertiti in quote s.l.m.m, e, qualora possibile, utilizzando anche dati rilevati nel Torrente Mozzano;
- Entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, e comunque prima del rinstallo degli animali, il Gestore dovrà produrre le analisi aggiornate delle acque sotterranee mediante nuovo screening analitico eseguito sui piezometri ed il pozzo;
- Il Gestore è comunque tenuto a sottoporre a monitoraggio tutti i piezometri secondo le frequenze e analiti previsti nel PMC, utilizzando eventualmente metodiche di campionamento statico e provvedendo alla ricostruzione della superficie piezometrica.

ART. 10

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Prescrizioni:

Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento L'Azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'Azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- a) I serbatoi/contenitori di sostanze pericolose (compresi rifiuti) devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, in grado di contenere il volume del serbatoio/contenitore stesso;
- b) Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate;
- c) Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei contenitori, nonché di movimentazione dei materiali in colli, devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;
- d) Eventuali caditoie, presenti nelle aree di stoccaggio, carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni;
- e) L'Azienda deve porre in essere procedure documentate di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario;
- f) Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate;
- g) L'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
- h) Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- i) Entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, e comunque prima dell'avvio di attività sul sito che necessitano dell'utilizzo di gasolio, il Gestore dovrà adeguare il bacino di contenimento (volume 3 mc) della cisterna 1 al volume del serbatoio (5 mc) o, in alternativa, installare un blocco di livello che non consenta il riempimento al sopra di 3 mc;
- j) Entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, e comunque prima dell'avvio di attività sul sito che necessitano dell'utilizzo di gasolio, il Gestore dovrà redigere la relazione di riferimento ovvero dotarsi di aree di carico/scarico del gasolio tali da garantire contro il rischio di contaminazione delle acque sotterranee e del suolo, da realizzarsi con modalità e caratteristiche che dovranno essere concordate con l'AC e con ARTA;

ART. 11

RUMORE

Documento di riferimento: **"Piano di Gestione del Rumore"** (PGR) datato 25/07/2022 ed acquisito in atti al prot.n. RA/310010 del 24/08/2022 (Allegato 12 al presente provvedimento)

Prescrizioni:

- a) La Ditta dovrà attuare tutte le azioni di mitigazione di natura tecnica e gestionali previste dal **"Piano di Gestione del Rumore (PGR) datato 25/07/2022, con registrazione di tali operazioni;**
- b) La Ditta è tenuta alla verifica quinquennale del rispetto dei limiti vigenti, ovvero in occasione di modifiche sostanziali per l'impatto acustico.

ART. 12

IMPATTO ODORIGENO

Documenti di riferimento:

"Piano di Gestione Emissioni Odorigene – rev.02" datato 26/01/2024 ed acquisito in atti al prot.n. RA/33053 stessa data (Allegato 13 al presente provvedimento)

"Proposta Piano di campionamento per la caratterizzazione delle emissioni odorigene dalle rispettive sorgenti diffuse areali passive" datata 04/11/2022 ed acquisito in atti al prot.n. RA/475829 del 07/11/2022 (Allegato 14 al presente provvedimento)

Prescrizioni:

- a) La Ditta è tenuta ad attuare quanto previsto dal **Piano di Gestione Emissioni Odorigene – rev.02**” datato 26/01/2024, ed effettuare i relativi campionamenti con le modalità e le tempistiche previste nella **“Proposta Piano di campionamento per la caratterizzazione delle emissioni odorigene dalle rispettive sorgenti diffuse areali passive”** datata 04/11/2022; “
- b) La Società è tenuta ad effettuare il monitoraggio olfattivo, come prescritto dal CCRVIA con Giudizio n. 3591 del 20/01/2022. Il primo monitoraggio dovrà essere effettuato entro un anno dal ristallo degli animali, nelle condizioni più gravose di esercizio e in periodo estivo. Il secondo monitoraggio potrà essere effettuato entro i tre anni successivi o prima in caso di segnalazione di molestia olfattiva. Nel caso da un monitoraggio si desumesse il mancato rispetto dei valori soglia di accettabilità stabiliti da Decreto Direttoriale n. 309 del 28/6/2023, l'azienda dovrà attuare ulteriori misure per la riduzione dell'impatto olfattivo in linea con le BATc e con il Piano di Gestione degli Odori.
- c) Il Gestore è tenuto a trasmettere all'ARTA Distretto di L'Aquila ed all'AC, con almeno 15 gg. di preavviso, la comunicazione della data e ora in cui si darà inizio ai campionamenti degli odori;
- d) Il Gestore dovrà procedere ad effettuare la caratterizzazione delle principali sorgenti olfattive presenti presso l'impianto (i lagoni e le stalle) in un periodo non antecedente le due settimane prima della data prevista di fine ciclo di ingrasso (MARCIA CONTROLLATA).
- e) Qualora il gestore intenda svolgere attività, diverse dal normale esercizio, potenzialmente fonte di molestia olfattiva, dovrà darne comunicazione al Distretto ARTA di L'Aquila, al Comune ed all'AC. Arta si riserva di indicare le opportune misure di mitigazione in funzione dell'attività che verrà svolta.
- f) Qualora si riscontri un incremento dell'impatto olfattivo, di carattere non transitorio né eccezionale, il gestore dovrà darne comunicazione, individuare le cause e adottare le opportune azioni di mitigazione, presentando una proposta progettuale su cui Arta si riserva di esprimere le proprie valutazioni. In tali situazioni, l'AC, sentati l'Arta, potrà chiedere una nuova caratterizzazione delle sorgenti (con eventuale ripetizione della simulazione di diffusione) finalizzata all'individuazione delle criticità impiantistiche e all'adozione delle misure di mitigazione più idonee. La Società dovrà comunicare al Distretto Arta di L'Aquila la data di effettuazione degli autocontrolli presso le sorgenti, in modo che ARTA possa supervisionare l'attività. In caso di prosecuzione dello stato di molestia, si ritiene che il Gestore debba prevedere nel piano di monitoraggio l'esecuzione di una campagna di monitoraggio con naso elettronico su almeno 2 postazioni da concordare con ARTA;
- g) La caratterizzazione delle emissioni odorigene dovrà, altresì, rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
 - 1. la cella frigorifera deve essere monitorata per assicurare la catena del freddo;
 - 2. si deve prevedere l'effettuazione di almeno 2 monitoraggi anemometrici per la determinazione della portata di odore di ciascun capannone;
 - 3. per le caratteristiche del modello di ricaduta si dovrà utilizzare un modello non stazionario secondo le indicazioni già espresse nel precedente parere ARTA;
 - 4. in caso di necessità di utilizzo di IOMS le modalità di monitoraggio dovranno essere concordate con ARTA;
- h) Il Gestore dovrà completare la realizzazione della barriera verde fino a coprire tutto il perimetro dell'insediamento, entro tre anni dalla data di rilascio dell'AIA con interventi annuali che vadano a coprire un terzo del perimetro attualmente sprovvisto di barriera verde.
- i) Il Gestore dovrà rispettare i valori soglia di accettabilità presso i ricettore indicati dal Decreto Direttoriale n. 309 del 28/6/2023; qualora durante l'esercizio emergessero criticità relative all'impatto olfattivo, dovranno essere attuate le azioni previste dal Decreto Direttoriale n. 309 del 28/6/2023 e dal Piano di Gestione degli odori.

ART. 13
CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni:

- a) L'Azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel Report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo.

ART. 14
APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSIONS

Prescrizioni:

- a) Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con la propria categoria di allevamento e deve dare evidenza nel Report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione alle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti;
- b) Il Gestore è tenuto predisporre ed implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle BAT, 30 giorni prima dell'avvio dell'attività e conseguente rinstallo dei suini che andrà comunicato all'AC e ad ARTA ai fini dell'approvazione;
- c) Il Gestore deve annotare su apposito registro tutte le procedure di revisione degli impianti e le operazioni di verifica dell'efficienza delle varie apparecchiature;
- d) Il Gestore deve registrare e tenere a disposizione per i controlli l'evidenza delle verifiche effettuate sulle condotte e relative manutenzioni, delle verifiche effettuate sulla pressione degli abbeveratoi e dare evidenza dei risparmi idrici conseguiti nel Report annuale;
- e) In caso di criticità relative all'impatto acustico il Gestore dovrà adottare quanto previsto nel documento "Piano di Gestione del Rumore (PGR) datato 25/07/2022, adottando i necessari accorgimenti volti al contenimento dell'impatto acustico, in linea con le BAT 9 e 10;
- f) In caso di criticità relative alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà dare attuazione anche ad ulteriori BAT del punto 11a e, qualora non sufficienti, alle BAT dei punti 11b ed 11c;
- g) Il Gestore dovrà adottare quanto previsto nel documento "Piano di Gestione degli Odori (PGO) datato 04/11/2022, e, in caso di criticità, implementare gli interventi di mitigazione in linea con le BAT 12 e 13. Inoltre, il Gestore dovrà registrare su apposito registro ogni azione di monitoraggio e di mitigazione che effettua inviando tale registro insieme al Report annuale. Anche in caso di esposti o altra criticità che emergessero in fase di controllo, l'Azienda dovrà implementare le BAT per la riduzione dell'impatto odorigeno, effettuando, altresì, monitoraggio presso i recettori;
- h) In caso di criticità nelle emissioni di ammoniaca, il Gestore dovrà attuare anche la BAT 16 c);
- i) Il Gestore dovrà, almeno annualmente, controllare tenuta ed integrità della vasca di raccolta degli effluenti, registrandone gli esiti in apposito registro;
- j) Al verificarsi di eventi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati, oppure in caso di riportate criticità e/o lamentele da parte della popolazione, il Gestore è tenuto ad attivare il monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria secondo le modalità previste dalla BAT 26;
- k) Tutti i consumi (idrici, elettrici, materie prime, effluenti, ecc.) devono essere registrati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. Nel Report annuale dovranno essere riportati l'andamento dei consumi specifici.

ART. 15**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Gestore dell'impianto esegue i controlli analitici da effettuare a proprio carico con la frequenza eventualmente prevista negli articoli del presente Provvedimento. Inoltre, è tenuto al rispetto del seguente Piano di Monitoraggio e Controllo (in atti al prot.n. RA/475829 del 07/11/2022):

1. Monitoraggio del ciclo produttivo e dei consumi di risorse energetiche, materie prime e acqua

M.0 Monitoraggio del ciclo produttivo e dei consumi di risorse energetiche, materie prime e acqua					
Risorse e materie prime	Frequenza verifica	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Unità di misura	Annotazioni
Controllo della mortalità	Giornaliera		Personale interno	n. capi	Bolle trasporto carcasse
Acqua emunta dai pozzi	Bimestrale	Lettura contatori	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale
Metano	Bimestrale	Lettura contatore	Personale interno	mc	Registro di monitoraggio ambientale
Gasolio mezzi e gruppo elettrogeno	Annuale	Fatture fornitore	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale
Energia elettrica totale	Bimestrale	Lettura contatore	Personale interno	kWh	Registro di monitoraggio ambientale
Disinfettante	Settimanale	Alla fornitura	Personale interno	litri	Registro di acquisto
Acido formico in entrata	Settimanale	Alla fornitura	Personale interno	litri	Registro di acquisto
Siero in entrata	Settimanale	Alla fornitura	Personale interno	tonn	Registro di acquisto
Mangime in entrata	Settimanale	Alla fornitura	Personale interno	tonn	Registro di acquisto
Controllo delle entrate e delle uscite dei capi di allevamento	Settimanale	Registro di ingresso e uscita capi	Responsabile allevamento	n. capi	Registro di ingresso e uscita capi
				quintali p.v.	
Controllo dei farmaci acquistati	All'acquisto	Registro di acquisto	Responsabile allevamento	litri	Registro di acquisto

2. Emissioni in Atmosfera

M. 1.3 Emissioni diffuse							
Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Metodo di campionamento	Metodiche di analisi	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Emissioni in fase di stabulazione	Capannoni di allevamento	NH ₃	Stima mediante fattori ricavati dal Documento BREF e dalle "BAT conclusion-BAT AEL" (BAT-tool)			Annuale	Trasmissione dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
		CH ₄					
		Polveri					
		NH ₃	Verifica analitica della concentrazione di NH ₃ in due punti ai confini aziendali	Unichim 632 Campionatore a diffusione Radiello certificato (EN 13528: 2002; EN 14662-4,5:2005)	Unichim 632 (UV-VIS Nessler) Determinazione ammonio per via colorimetrica	Annuale (fine ciclo)	Certificati analitici e trasmissione dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio.

M. 1.3 Azoto totale e Fosforo escreto associato alle BAT (BAT24)

Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Metodo di campionamento	Metodiche di campionamento/analisi	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Liquame fresco	(kg N escreto/posto animale/anno)	Verifica analitica :	Solidi sospesi totali ,Azoto Totale TKN Fosforo Totale, Azoto Ammoniacale	APAT CNR IRSA 1030 man 29 2003	Annuale (fine ciclo)	Certificati analitici e trasmissione dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
Liquame fresco	(kg P escreto/posto animale/anno)					

3. Odori

M.1.4 Monitoraggio emissioni odorigene								
Descrizione	Parametri	Frequenza	Punti di campionamento		N° campionamenti	Metodica di campionamento	Metodica di analisi	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Caratterizzazione sorgenti olfattive (stalla o lagoni)	Concentrazione di odore, SOER, portata di odore.	<u>Post-operam entro il 1° anno</u> e triennale (Periodo estivo) nelle condizioni più gravose di esercizio o in caso di conclamato disturbo olfattivo	CAP1	All'interno dei ricoveri in due posizioni baricentriche rispetto alle dimensioni del capannone e ad un'altezza di 2 m. dal piano di stabulazione	n°2 il primo anno n°1 nelle successive campagne, se risultati omogenei	Campione aria in sacco nalophan e caratterizzazione concentrazione con Olfattometria dinamica per sorgente volumetrica + portata emissione con anemometro data-logger su 24h	UNI EN 13725:2022	Rapporti di prova e piano di campionamento da trasmettere unitamente alla relazione annuale o trasmissione senza ritardo in caso di molestia olfattiva
			CAP2					
			CAP3					
			CAP4					
			vasca di stoccaggio liquame grande coperta: sopra alla copertura galleggiante della vasca in corrispondenza di una delle aperture presenti sulla superficie della membrana in polietilene		n°3 il primo anno n°1 nelle successive campagne, se risultati omogenei	Con wind tunnel e bag odorimetrica in Nalophan	UNI EN 13725:2022	
			vasca di stoccaggio liquame piccola scoperta** sulla superficie del crostone naturale o del liquame		n°2 il primo anno n°1 nelle successive campagne, se risultati omogenei			
Valutazione impatto olfattivo		Modello diffusionale e limiti LG35/DT ARPAE		per recettori in aree non residenziali 2 ouE/m³, a distanze > 500 m dalle sorgenti 3 ouE/m³, a distanze di 200+500 m dalle sorgenti 4 ouE/m³, a distanze < 200 m dalle sorgenti				

*Come da Piano di Campionamento

** solo in caso di utilizzo della vasca

Descrizione	Parametri	Frequenza	Metodica di campionamento	Metodica di analisi	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Caratterizzazione e sorgenti Olfattive (stalle)	Idrogeno solforato come H2S	Triennale o al verificarsi della molestia olfattiva	Radiello™	https://radiello.com/it/campionatore-a-diffusione/	Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
	Ammoniaca		Radiello™	https://radiello.com/it/campionatore-a-diffusione/	
	Portata di odore		Stima mediante misura della velocità dell'aria in corrispondenza delle aperture,		

Si rimanda alla "Piano di Gestione Odore" allegato al PMC"

Emissioni in acqua e suolo

M.2.1 Monitoraggio Inquinanti					
Descrizione	Punti di campionamento	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Monitoraggio suolo ad uso industriale (Tab.1, All.V Parte IV DLgs. 152/2006)	<p>Ts1 – Area di sosta camion per carico silos mangimi, siero di latte e altre materie prime liquide</p> <p>Ts2 – Area di carico liquame presso i lagoni.</p>	<p>Antimonio Arsenico Berillio Cadmio Cobalto Cromo totale Cromo VI Mercurio Nichel Piombo Rame Selenio Composti organo-stannici Tallio Vanadio Zinco Clorometano Diclorometano Triclorometano Cloruro di Vinile 1,2-Dicloroetano 1,1 Dicloroetilene Tricloroetilene Tetracloroetilene (PCE) 1,1-Dicloroetano 1,2-Dicloroetilene 1,1,1-Tricloroetano 1,2-Dicloropropano 1,1,2-Tricloroetano 1,2,3-Tricloropropano 1,1,2,2-Tetracloroetano 1,1-Dicloroetano 1,2-Dicloroetilene 1,1,1-Tricloroetano Idrocarburi Leggeri C 10 Idrocarburi pesanti C 40</p>	Metodiche analitiche ufficiali	Quinquennale	Certificati analitici a firma di tecnico abilitato e conservati in azienda per almeno 5 anni. Trasmissione rapporti di prova mediante relazione annuale di monitoraggio.
Monitoraggio suolo agricolo (All. 2 D.Lgs. 46/2019)	Appezamenti agricoli omogenei	<p>pH Cadmio Mercurio Nichel Piombo Rame Zinco Fosforo assimilabile ESP (Sodio scambiabile) Capacità di scambio cationico Azoto organico Azoto totale</p>			

4. Rumore

M.3.1 Rilevi fonometrici esterni

Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ai confini del sito (verifica delle emissioni al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche)			dB (A)	Quinquennale e in caso di realizzazione di nuove strutture e/o modifica o potenziamento delle infrastrutture presenti	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

Si rimanda alla "Piano di Gestione Rumore" allegato al PMC"

5. Rifiuti

M.4.1 Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Allevamento	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (180202*)	Controllo visivo/analisi annuale	Area depositi temporanei settimanale	Registrazione su registro di carico e scarico Elaborazione e trasmissione MUD annuale
	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (180203)			
	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (150110*)			
	Imballaggi in materiali misti (150106)			
	Olii minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati (130205*)			

6. Acque Sotterranee e Suolo

M.5.1 Acque sotterranee				
Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
• Pozzo aziendale • Piezometro 1 • Piezometro 2 • Piezometro 3	Ricostruzione superficie piezometrica	Livello piezometrico della falda rilevamento delle curve isofreatiche	Annuale (alternando ogni anno il periodo del monitoraggio: inizio primavera / inizio autunno)	Relazione di sintesi a firma di tecnico abilitato da conservare in azienda
	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003-		Certificati analitici a firma di tecnico abilitato e conservati in azienda per almeno 5 anni; Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
	Alluminio	EPA 6020B 2014		
	Antimonio	EPA 6020B 2014		
	Arsenico	EPA 6020B 2014		
	Berillio	EPA 6020B 2014		
	Cadmio	EPA 6020B 2014		
	Cromo totale	EPA 6020B 2014		
	Ferro	EPA 6020B 2014		
	Mercurio	EPA 6020B 2014		
	Nichel	EPA 6020B 2014		
	Piombo	EPA 6020B 2014		
	Rame	EPA 6020B 2014		
	Selenio	EPA 6020B 2014		
	Manganese	EPA 6020B 2014		
	Zinco	EPA 6020B 2014		
	Boro	EPA 6020B 2014		
	Nitriti (ione nitrito)	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003		
	Nitrati (ione nitrato)	UNI EN ISO 10304-1:2009		
	Cloruri (ione cloruro)	UNI EN ISO 10304-1:2009		
	Solfati (ione solfato)	UNI EN ISO 10304-1:2009		

	Clorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	Triclorometano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	Cloruro di vinile	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	1,2-Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	1,1-Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	Tricloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	Tetracloroetene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	Esaclorobutadiene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	Sommatoria organoalogenati	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	1,1-Dicloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	1,2-Dicloroetilene	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	1,2-Dicloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	1,1,2-Tricloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	1,2,3-Tricloropropano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	1,1,2,2-Tetracloroetano	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018		
	Idrocarburi totali (n-esano)	EPA 5021A 2014 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015C 2007		

7. Stoccaggio liquami

M. 5.2 Vasche di stoccaggio liquami				
Impianto soggetto a verifica	Tipo di verifica	Frequenza	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Vasche di stoccaggio liquami	Svuotamento e verifica dell'integrità del telo/fondo	Annuale	Tecnico abilitato	Perizia Tecnica

8. Condizioni diverse dal normale esercizio

M.6.3 Malfunzionamenti ed emergenze

Si rimanda al Piano delle emergenze in Allegato 0.2

M.6.4 Arresto definitivo dell'impianto

Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento, che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente, al Servizio Gestione rifiuti della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto provinciale competente, alla Provincia ed alla ASL territorialmente competente un "piano di indagini" redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati - luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Per installazioni soggette all'obbligo di relazione di riferimento va considerato l'art. 29 sexies comma 9 lettere b, c, d. Per gli altri considerare l'art. 29 sexies comma 9 lettera e

9. Comparto impianti tecnologici: verifiche e manutenzioni

M.7 COMPARTO IMPIANTI TECNOLOGICI: verifiche e manutenzioni

Attrezzatura/impianto e strumentazione soggetta a verifica	Frequenza verifica	Frequenza manutenzione ordinaria/straordinaria	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Strutture aziendali, coibentazioni, coperture, pavimentazioni	Annuale	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica dello stato di conservazione	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione straordinaria
Sistemi di abbeveraggio e rete idrica acque di abbeverata	Giornaliero	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica visiva di tenuta della rete di distribuzione	Personale interno	
Sistema di distribuzione del mangime e/o degli alimenti	Quotidiana	Solo se necessaria dopo la verifica	Visivo in quanto le tubazioni sono a vista	Personale interno	
Rete idrica di raccolta e allontanamento dei reflui zootecnici	Giornaliero	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica di efficienza dei sistemi di trasporto dei liquami (pompe, galleggianti etc.)	Personale interno	
Vasche di stoccaggio dei liquami grande	Mensile	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica visiva stato copertura	Personale interno	
Vasche di stoccaggio dei liquami grande		Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica visiva stato crostone superficiale vasca piccola	Personale interno	
Lavaggio accurato con acqua delle fosse di raccolta liquami	Ogni fine ciclo			Personale interno	
Pulizia con acqua in pressione di tutti i piani di stabulazione	Ogni fine ciclo			Personale interno	
Valvole Vacuum	All'occorrenza	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica funzionalità	Personale interno	

Attrezzatura/impianto e strumentazione soggetta a verifica	Frequenza verifica	Frequenza manutenzione ordinaria/straordinaria	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Svuotamento fosse (vacuum)	Al raggiungimento di un livello pari a 30cm di altezza			Personale interno	
Gruppo elettrogeno	Mensile e/o ad ogni azionamento	Solo se necessaria dopo la verifica	<ul style="list-style-type: none"> •Controllo del livello di gasolio presente nella cisterna a servizio del gruppo elettrogeno •Controllo del liquido elettrolita presente negli accumulatori •Controllo del livello dell'olio Motore •Controllo della scaldiglia a bordo macchina •Controllo del livello del liquido di raffreddamento 	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione
Apparecchiature rumorose	Giornaliero	Manutenzione/sostituzione	Verifica funzionalità	Personale interno	
Barriera vegetale	Mensile	Piantumazione/Sostituzione	Verifica del buono stato	Personale interno	

Gestione degli effluenti

M.8 Gestione effluenti				
Parametro	Tipo di verifica	U.M	Frequenza	Modalità di registrazione
Liquami	Quantitativo ceduto	Tonn	Ad ogni cessione	Registro cessioni effluenti

Prescrizioni:

- a) Il monitoraggio dei terreni deve essere sempre ripetuto con cadenza decennale. I parametri da sottoporre a monitoraggio dovranno essere almeno i seguenti: metalli, idrocarburi C10-C40. Le risultanze dovranno essere trasmesse ad ARTA ed A.C.;

ART. 16

GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Prescrizioni:

- a) Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nell'elaborato "Gestione Emergenze Ambientali –O.2 ", acquisito in atti al RA/158375 del 22/04/2022 (**Allegato 15 al presente Provvedimento**). Tale procedura dovrà essere integrata nel SGA, in linea con le indicazioni di cui alla BAT 2c;
- b) Occorre che l'Azienda adotti tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
- c) Il Gestore deve disporre presso l'impianto di idonei materiali (tappeti assorbenti, segatura, barriere di assorbimento per contenere le eventuali acque di spegnimento, ecc.) come indicato nella procedura, in quantità sufficienti a contenere eventuali sversamenti accidentali;
- d) Il Gestore è tenuto a disporre di almeno pari a 5mc di segatura di legno vergine, stoccata in sacconi bigbags in ambienti interni coperti al riparo dagli agenti atmosferici e pronti all'uso;
- e) Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fugitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività:

- a) In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia;
- b) Il Comune è l'Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;
- c) Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la D.G.R. n. 460 del 04/07/2011, ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dismessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i. Tale piano deve essere inviato a:
 - Autorità Competente per l'A.I.A.;
 - Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
 - Comune territorialmente competente;
 - Arta Distretto provinciale competente;
 - ASL territorialmente competente;
 - Provincia territorialmente competente.

ART. 17

REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Prescrizioni:

- a) Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. La suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di

gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb). Il Report costituisce uno strumento per le verifiche di conformità del presente provvedimento autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalla documentazione allegata si rilevassero durante il sopralluogo delle non conformità ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza;

b) Il Gestore deve produrre una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni:

- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'A.I.A., commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
- l'esito dei controlli subito dopo il rilascio dell'A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'A.I.A., nonché provvedimenti intrapresi dalla Ditta.

Si chiede al Gestore di accompagnare il Report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare CER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

ADEMPIMENTI PMC	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'A.I.A. (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)
CONSUMI SPECIFICI							

FATTORI DI EMISSIONE			
ALTRI (INDICARE)			

IL PMC É STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
17. Adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 D.Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'A.I.A.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

ART. 18

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006.

L'Arta effettuerà contestualmente al sopralluogo, il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il Gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

Acque Sotterranee

(il campionamento delle acque sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato su 2 piezometri: campionamento ed analisi (*)
Voce
Livello piezometrico
pH, conducibilità, potenziale redox
Idrocarburi totali
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
Solfati
Nitriti
Nitrati

(*) ARTA si riserva di effettuare la ricerca di ulteriori inquinanti in funzione degli esiti del primo screening.

ART. 19

Sono fatte salve le norme e/o i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza, specifici e motivati interventi più restrittivi adottati da parte dell'Autorità sanitaria a sensi degli artt. 216 e 217 del TULPS approvato con R.D. 27 luglio 1935, n.1265, le eventuali diverse disposizioni adottate dall'Autorità Giudiziaria, i diritti di terzi ai sensi di legge e tutte le altre disposizioni di pertinenza di altri Enti/Autorità/Organi competenti, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART. 20

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART. 21

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART. 22

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto e/o dichiarazioni mendaci rese dalla Società, salvo che non comportino più gravi violazioni, danno luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies, comma 9 della Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006.

ART. 23

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 “Politica Energetica e Risorse del Territorio” del Dipartimento Territorio-Ambiente, con sede in Pescara, Corso V. Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 24

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART. 25

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

Allegati:

Allegato 1: parere Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo prot.n. RA/383178 del 03/10/2022;
Allegato 2: parere Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp) della ASL1 prot.n. 0176682/22 del 04/10/2022;
Allegato 3: nota Comune di Capitignano prot.n. 6278 del 03-10-2022;
Allegato 4: parere ARTA prot.n. 48523/2022;
Allegato 5: Verbale CdS del 14/10/2022 trasmesso con nota prot. RA/0469498 del 31/11/2022;
Allegato 6: nota del Comune di Capitignano prot.n. 7657 del 30/11/2022;
Allegato 7: nota Sindaco Comune di Capitignano prot.n. 7699 del 01/12/2022;
Allegato 8: Verbale CdS del 23/01/2024, trasmesso con nota prot.n. RA/39823 del 31/01/2024;
Allegato 9: determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024;
Allegato 10: Verbale CdS del 02/02/2024, trasmesso con nota prot.n. RA/97289 del 05/03/2024;
Allegato 11: “Planimetria Stato di Fatto”, datato 28/07/2022, rif- prot.n. RA/310017 del 24/08/2022;
Allegato 12: “Piano di Gestione del Rumore” datato 25/07/2022, rif prot.n. RA/310010 del 24/08/2022;
Allegato 13: “Piano di Gestione Emissioni Odorigene – rev.02” datato 26/01/2024, rif. prot.n. RA/33053
Allegato 14: “Proposta Piano di campionamento per la caratterizzazione delle emissioni odorigene dalle rispettive sorgenti diffuse areali passive” datata 04/11/2022, rif. prot.n. RA/475829 del 07/11/2022;
Allegato 15: elaborato “Gestione Emergenze Ambientali”, rif. prot.n. RA/158375 del 22/04/2022.

L’ISTRUTTORE

Dott. Claudio TONTODONATI
(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

Dott. Fabio PIZZICA
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario CIAMPONI
(firmato digitalmente)